

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO

**REGOLAMENTO PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ATTESTATO
DELL'IDONEITA' PROFESSIONALE ALL'ESERCIZIO DELL' ATTIVITA'
DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO.**

Approvato con delibera Consiliare n. 59/3 dell'11.07.2003

Approvato modifiche con delibera Consiliare n. 06 del 12.02.2014, in vigore dal 24.03.2014

Art. 1
Natura e scopo del Regolamento

1. In attuazione di quanto previsto al punto 5 dell'accordo Stato – Regioni – Enti Locali, approvato dalla Conferenza Unificata Stato – Regioni in data 14 Febbraio 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.71 del 25 Marzo 2002 ed ai sensi della legge 8 Agosto 1991, n.264 e successive modificazioni, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, il presente regolamento disciplina le modalità dell'esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità ad attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada.

Art. 2
Idoneità professionale all'esercizio dell'attività

1. L'attestato di cui all'art. 1 del presente regolamento è rilasciato previo superamento di un esame di idoneità svolto davanti a Commissione Provinciale allo scopo costituita.
2. Possono essere ammessi all'esame di idoneità i cittadini dell'Unione Europea, **residenti sul territorio nazionale**, che abbiano conseguito la maggiore età e che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente regolamento.

Art.3
Requisiti per l'ammissione all'esame

1. Per essere ammesso all'esame l'aspirante deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all'Unione Europea
 - b) essere residente sul territorio nazionale;
 - c) aver raggiunto la maggiore età ;
 - d) non aver riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli articoli 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648-bis del codice penale, per il delitto di emissione di assegno senza provvista di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n.386, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge prevede la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;
 - e) non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misura di prevenzione;
 - f) non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non sia in corso, nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;
 - g) **essere in possesso del diploma di istruzione superiore di secondo grado;**
2. I requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) del comma 1. devono essere posseduti dall'interessato, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di cui all'art. 4. Il requisito di cui alla lettera g) del comma 1. deve essere posseduto alla data di effettuazione dell'esame.
3. I partecipanti possono produrre, in sostituzione del diploma di istruzione superiore di secondo grado, se sprovvisti, l'attestato di partecipazione al corso di formazione professionale di cui all'art. 10, comma 3, della legge 8 agosto 1991, n.264, come reiterato dal comma 1 del medesimo art. 4 della legge 4 gennaio 1994, n. 11:
 - a) Eredi o aventi causa del titolare dell'impresa individuale che, in caso di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica, proseguano l'attività provvisoriamente per il periodo

massimo di due anni, prorogabile per un altro anno in presenza di giustificati motivi, entro tale periodo;

- b) Soci o amministratori di società che, a seguito di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica del socio o dell'amministratore in possesso dell'attestato di capacità professionale, proseguano l'attività provvisoriamente per il periodo massimo di due anni, prorogabile per un altro anno in presenza di giustificati motivi, entro tale periodo.
- c) Soci o ai familiari del titolare che, con atti certi e documenti probanti, abbiano dimostrato di aver coadiuvato, alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda, **con il titolare stesso nella conduzione dell'impresa da almeno un anno.**

Art.4

Domanda d'esame

1. Chi intende sostenere l'esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto deve presentare domanda scritta alla Provincia di Campobasso – **4° Dipartimento – 1° servizio.**
2. La domanda, in assolvimento degli obblighi previsti in materia di imposta di bollo, è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità, ai sensi degli artt. 38 e 39 del DPR 445/2000. La domanda dovrà essere compilata secondo lo schema di cui l'allegato A) al presente regolamento di cui fa parte integrante, completando ogni sua voce. **Nel caso di domande che risultino incomplete, o che non siano sottoscritte, o non siano corredate dai documenti richiesti, si procederà alla richiesta di integrazione dei documenti come previsto all'art.6 comma 2.**
3. Se la domanda è spedita a mezzo raccomandata sul retro della busta dovrà recare la dizione "Contiene domanda di ammissione all'esame di idoneità all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto Legge 264/91".
4. E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda, sotto la loro personale responsabilità:
 - a) Cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale;
 - b) Di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all'Unione Europea
 - c) Di essere residente sul territorio nazionale;
 - d) Di aver raggiunto la maggiore età ;
 - e) Di non aver riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli articoli 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648-bis del codice penale, per il delitto di emissione di assegno senza provvista di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n.386, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge prevede la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;
 - f) Di non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misura di prevenzione;
 - g) Di non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non sia in corso, nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;
 - h) Di essere in possesso del diploma di istruzione superiore di secondo grado;

- i) Di voler sostenere l'esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
5. Nella domanda va inoltre indicato l'indirizzo cui vanno fatte le comunicazioni che si riferiscono all'esame di idoneità professionale, in carenza del quale le comunicazioni saranno fatte alla residenza dichiarata.
6. Alla domanda dovrà essere allegata attestazione di versamento dell'importo di euro 100,00 per diritti di segreteria, che in nessun caso verrà rimborsato e nella cui causale dovrà essere specificata la seguente dizione: "Esame di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto". L'importo potrà essere aggiornato annualmente con deliberazione della Giunta Provinciale, secondo il riferimento agli indici ISTAT.
7. La Provincia di Campobasso non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure la mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art.5 Commissione di esame

1. La commissione di esame è istituita con decreto del Presidente della Provincia e dura in carica tre anni.
2. Le mansioni di Segretario sono svolte da un funzionario del Servizio Trasporti, su indicazione del dirigente del servizio competente e designato con il decreto di cui al comma 1.
3. La Commissione è composta da:
 - a) Dirigente del 4° dipartimento 1° servizio, con funzioni di Presidente;
 - b) Un rappresentante del Dipartimento dei Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti designato dal Direttore dell'Ufficio Provinciale di Campobasso;
 - c) Due funzionari della Provincia esperti nelle materie di esame.
4. Qualora se ne verificasse la necessità è data facoltà di avvalersi, in sostituzione del personale interno, di personale esterno alla Provincia, purché in possesso di comprovata esperienza nelle materie di esame.
5. A tutti i componenti la Commissione e al suo Segretario spetta un gettone di presenza per ogni seduta **di importo pari a quello di un Consigliere Provinciale**.
6. I componenti la Commissione, nel prendere atto dell'elenco degli ammessi alla seduta di esame, dichiarano per iscritto l'esistenza o meno di incompatibilità con i candidati ai sensi dell'art. 51 del c.p.c.
7. Per ogni componente la Commissione e per il Segretario è nominato un supplente, il quale partecipa alle sedute della Commissione solo in assenza o di impedimento del titolare, per l'intera durata della seduta.
8. Il Segretario della Commissione provvede alla convocazione di tutti i membri effettivi almeno cinque giorni prima di ogni seduta, comunicandola per conoscenza ai membri supplenti.
9. Qualora un componente effettivo fosse impossibilitato a partecipare, deve darne immediata comunicazione alla Segreteria della Commissione e al proprio supplente, al fine di consentire la convocazione dello stesso e la sua partecipazione anche in deroga ai termini temporali previsti.
10. Il componente effettivo, che trovandosi nella condizione di cui al comma precedente, non provveda di conseguenza senza adeguata giustificazione, può essere dichiarato decaduto con decreto del Presidente della Provincia, che contestualmente provvede a nominare il nuovo componente.

11. La Commissione opera presso la sede centrale della Provincia di Campobasso.
12. La Commissione provvede a:
 - a) Dichiarare la propria incompatibilità in ogni seduta d'esame
 - b) Predisporre l'elenco dei quesiti d'esame e delle relative risposte;
 - c) Valutare la regolarità delle domande ai fini dell'ammissione all'esame sulla base delle dichiarazioni rese dall'interessato
 - d) Espletare l'esame secondo i criteri e le modalità stabilite dal presente regolamento;
 - e) Determinare l'esito finale, redigendo le relative graduatorie.

Art. 6

Ammissione all'esame.

1. Le domande di ammissione all'esame, pervenute alla Segreteria, sono valutate dalla Commissione Provinciale, ai fini della regolarità delle stesse e del possesso dei requisiti prescritti come dichiarati nella domanda stessa
2. In caso di documentazione insufficiente, la Commissione Provinciale dispone, entro 10 giorni, l'integrazione della medesima attraverso apposita richiesta, pena la non ammissione all'esame.
3. Il dirigente comunica la non ammissione all'esame a mezzo raccomandata A/R all'indirizzo indicato dall'interessato, con data di spedizione anteriore almeno di 15 giorni rispetto al giorno fissato per gli esami.
4. La Segreteria comunica agli ammessi all'esame, la data e l'ora di inizio degli esami con le stesse procedure mediante avviso sul sito istituzionale dell'Ente
5. Per essere ammessi a sostenere l'esame, gli aspiranti dovranno essere muniti di uno dei documenti di identità riconosciuti dallo Stato ed in corso di validità.
6. L'elenco dei candidati ammessi, redatto dal Segretario e controfirmato dal Presidente della Commissione Provinciale, è affisso all'Albo della Provincia

Art. 7

Modalità di effettuazione dell'esame

1. L'esame consiste in una prova scritta basata su quesiti a risposta multipla vertenti su nozioni di:
 - a) Disciplina di circolazione stradale;
 - b) Legislazione sull'autotrasporto;
 - c) Disciplina della navigazione e legislazione complementare;
 - d) Legislazione sul Pubblico Registro Automobilistico;
 - e) Legislazione tributaria afferente al settore;
2. **L'elenco completo dei quesiti e delle soluzioni esatte è pubblicato sul sito web della Provincia di Campobasso. Tale elenco è approvato con atto del Dirigente del Servizio Trasporti.**
3. A ciascun candidato verrà consegnata una scheda predisposta dalla Commissione di cui all'art. 5, contenente cinque quesiti, estratti il giorno degli esami in presenza dei candidati, per ciascuna delle cinque discipline oggetto d'esame, articolate nelle materie indicate nell'allegato B, che fa parte integrante del presente regolamento, per un totale quindi di venticinque quesiti.
4. La prova di esame dura due ore ed è superata dai candidati che risponderanno in maniera esatta ad almeno quattro quesiti per ogni disciplina formante oggetto del programma d'esame.

5. Al termine di ogni seduta di esame la Commissione di cui all'art. 5 formerà l'elenco dei candidati che hanno sostenuto la prova, con l'indicazione per ciascuno del numero delle risposte esatte fornite per ogni singola disciplina. L'elenco, sottoscritto dal Segretario e controfirmato dal Presidente o altro membro, va affisso nel medesimo giorno nella sede delle prove di esame.
6. La Commissione di cui all'art. 5 trasmette l'elenco di cui al comma 5 al Dirigente del Servizio Trasporti che lo approva con proprio provvedimento.

Art. 8
Sessione di esame

- 1. Le prove di esame si svolgono con cadenza quadrimestrale indipendentemente dal numero delle domande pervenute;**
2. La sessione di esame per ogni quadrimestre verrà pubblicizzata sul sito istituzionale dell'Ente;

Art. 9
Accesso agli atti

1. E' consentito, ai sensi della legge 241/90, l'accesso a tutti gli atti e documenti della procedura, compresi quelli presentati dai candidati, nel rispetto della normativa vigente in tema di tutela della riservatezza.

Art. 11
Adeguamento normativo

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute, vincolanti norme statali, comunitarie, regionali e statuarie.
2. Nel caso in cui al comma 1. , in attesa della formale modifica del presente regolamento, si applica la normativa sopraindicata.

Art. 12
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività delle delibera consiliare di sua approvazione.